|  |  |
| --- | --- |
| logo_crmarche | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: marche.lnd.it  **e-mail**: c5marche@lnd.it  **pec**: marche@pec.figcmarche.it |
| Stagione Sportiva 2018/2019  Comunicato Ufficiale N° 08 del 06/09/2018 | |

**CALCIO A CINQUE**

SOMMARIO

SOMMARIO 1

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 2

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE MARCHE 2

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

**RATIFICHE F.I.G.C.**

La F.I.G.C. ha ratificato le seguenti affiliazioni

**L.N.D.**

67240 U.S.D. VALMETAURO (Fano – PU) già affiliata come “Puro Settore”

945946 A.S.D. SC SERVIGLIANO (Servigliano – FM) già affiliata come “Puro Settore”

949524 A.S.D. REAL TOMBACCIA (Pesaro)

949606 A.S.D. LAPEDONESE (Lapedona – FM)

949631 A.S.D. ALESSI LIBEROSPORT ASCOLI (Ascoli Piceno)

949605 A.S.D. SAVE THE YOUTHS M.PACINI (Fermo)

949640 A.S.D. FUTSAL L.C. (Monsampolo del Tronto – AP)

949650 A.S.D. PICENO FOOTBALL TEAM (Ascoli Piceno)

949719 A.S.D. DORICA ANUR (Ancona)

949720 A.S.D. MICIO UNITED (San Benedetto del Tronto – AP)

949722 A.S.D. L.EUROPA LUCIANO BOCCHINI (Jesi – AN)

049724 A.S.D. MONTEMARCIANO CALCIO A 5 (Montemarciano – AN)

949756 A.S.D ATLETICO LUCEOLI (Cantiano – PU)

949757 A.S.D. ATLETICO NO BORDERS (Fabriano – AN)

949763 A.S.D. SAN SILVESTRO (Fermignano – PU)

947512 A.S.D. MONSANO SPORTING CLUB

949724 A.S.D. MONTEMARCIANO CALCIO A 5

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE MARCHE

Per tutte le comunicazioni con la Segreteria del Calcio a Cinque - richieste di variazione gara comprese - è attiva la casella e-mail [c5marche@lnd.it](mailto:c5marche@lnd.it); si raccomandano le Società di utilizzare la casella e-mail comunicata all'atto dell'iscrizione per ogni tipo di comunicazione verso il Comitato Regionale Marche.

**COPPA ITALIA FEMMINILE, COPPA MARCHE UNDER 21, UNDER 19, UNDER 17, UNDER 15**

A seguito delle numerose segnalazioni ricevute dalle Società, per erronea mancata iscrizione alle Coppe in epigrafe, **si riaprono i termini di iscrizione fino alle ore 19:00 di Venerdì 7 Settembre p.v.**

Le iscrizioni debbono essere fatte on-line all’interno dell’area società e trasmesse a mezzo firma elettronica.

Lunedì 10 Settembre p.v. sarà ufficializzato in un apposito Comunicato Ufficiale il nuovo format delle Coppe cercando di preservare nel limite del possibile gli incontri già fissati.

**COPPA MARCHE CALCIO A CINQUE SERIE D**

**ORGANICO SQUADRE ISCRITTE**

Sono iscritte alla competizione le seguenti 64 squadre che saranno suddivise in quattro raggruppamenti in considerazione della propria posizione geografica all’interno dei quali sarà effettuato un sorteggio per determinare gli accoppiamenti del primo turno:

943698 A.S.D. ACLI SANGIOVANNI BOSCO C5

700366 U.S.D. ACLI VILLA MUSONE

934475 A.S.D. ACQUALAGNA CALCIO C 5

77568 ASD.P. ALMA JUVENTUS FANO

916270 A.S.D. ANCONITANA CALCIO A 5

917682 A.S.D. ANKON NOVA MARMI

916116 A.S.D. ASPIO 2005

949757 A.S.D. ATLETICO NO BORDERS

4100 A.S.D. AUDAX CALCIO PIOBBICO

700349 A.P. AURORA TREIA

919200 A.S.D. BARCO URBANIA

949466 A.S.D. BAYER CAPPUCCINI

949781 A.S.D. BELPIANDILUNA

917659 C.U.S. CAMERINO A.S.D.

936145 A.S. CALCETTO NUMANA

700420 A.S.D. CALCIO S.ELPIDIO A MARE

80699 A.S.D. CANTINE RIUNITE CSI

934586 A.S.D. CAPODARCO CASABIANCA C5

919671 A.S.D. CASENUOVE

921003 G.S. CASINE A.S.D.

700494 A.S. CASTELRAIMONDO CALCIO A 5

941566 A.S.D. CIARNIN

700016 CIRCOLO COLLODI CALCIO 5

947634 A.S.D. DORICA

945845 A.S.D. FREELY SPORT

913209 S.S.D. FRONTALE C5

947763 A.S.D. FUTSAL CASELLE

949822 A.S.D. FUTSAL D. E G.

936188 A.S.D. FUTSAL FBC

949640 A.S.D. FUTSAL L.C.

943519 A.S.D. FUTSAL MONTEGRANARO

943636 A.S.D. FUTSAL PASSO TREIA

919563 A.S.D. FUTSAL SAMBUCHETO

930993 A.S.D. FUTSAL VIRE C5

914487 A.S.D. GNANO 04

81545 A.S.D. L ALTRO SPORT CALCIO A 5

700434 A.S.D. MMSA GIOVANE AURORA

947512 A.S.D. MONSANO SPORTING CLUB

80938 A.S.D. MONTECASSIANO CALCIO

949724 A.S.D. MONTEMARCIANO CALCIO A 5

933841 A.S.D. OSIMO FIVE

66939 U.S. PEGLIO

78082 A.S.D. PIANDIROSE

932720 A.S.D. PICENO UNITED MMX

938410 A.S.D. POLISPORTIVA VICTORIA

949430 A.S.D. POLVERIGI C5

39320 A.S.D. POTENZA PICENA

921234 A.S.D. REAL S.COSTANZO CALCIO 5

937022 A.S.D. RIPABERARDA

82266 A.S. RIVIERA DELLE PALME

71434 A.S.D. ROCCAFLUVIONE

934592 POL. SANTA MARIA NUOVA A.S.D.

81555 POL. SERRALTA

945783 A.S.D. SMIRRA CITY

941752 A.S.D. SPECIAL ONE SPORTING CLUB

945744 S.S.D. TRE PONTI SRL

700489 A.S.D. TRIBALCIO PICENA

204353 POL.D. U.MANDOLESI CALCIO

945704 A.S.D. VADO C5

945794 A.S.D. VALLEFOGLIA C5

945782 A.S.D. VIRTUS CAMERANO

700066 A.S. VIRTUS MATELICA

81544 S.S. VIRTUS MOIE

947650 C.S.D. VIRTUS TEAM SOC.COOP.

**CALCIATORI SVINCOLATI**

All’elenco dei calciatori svincolati, allegato al C.U. n. 7 del 1.8.2018, deve essere aggiunto il seguente nominativo:

**PASQUALI MATTIA 02.06.1993 S.P. OFFIDA A.S.D.**

**ESECUZIONE DELLE SANZIONI**

In merito all’esecuzione delle sanzioni (soprattutto quelle non interamente scontate nella passata stagione sportiva), si ritiene utile riportare il dettato dell’art. 19 – comma 13, dell’art. 22, nonché dell’art. 45 del Codice di Giustizia Sportiva:

**Art 19 – Comma 13**

13. Per le sole gare di play-off e play-out della LND:

omissis….

b) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari.

Omissis…..

Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono

essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall’art. 49, lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell’art. 22, comma 6.

**Art. 22**

1. Le sanzioni inerenti alla squalifica del campo sono eseguite con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale e, nel caso in cui debbano disputarsi gare infrasettimanali, dalla terza giornata, salvo diverse disposizioni dell'Organo della giustizia sportiva, per motivi di particolare rilievo. Di norma la squalifica del campo si intende limitata alle gare della squadra che ha dato origine alla punizione. La squalifica del campo si considera scontata soltanto se la gara ha conseguito un risultato valido agli effetti della classifica.

2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 45, comma 2, del presente Codice.

3. II calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6. Fermo restando quanto previsto dall’art. 17, comma 5, ultima parte, la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo.

Al calciatore squalificato è precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di un’autonoma sanzione disciplinare, da applicarsi fra quelle previste dall’art. 19.

4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

5. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.

6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all’art. 19, comma 11.1 e 11.3. La distinzione prevista dall’art. 19, comma 11.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte.

Le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio

a 5, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo.

7. I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione di gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l'accesso all'interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi.

8. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5, colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della FIGC fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi in occasione di gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l’aggravamento della sanzione.

9. Le Leghe, le Divisioni o i Comitati regionali possono concedere deroghe per i calciatori colpiti da squalifica a termine, solo ai fini della disputa di gare amichevoli o di gare dell'attività ricreativa.

10. La decisione di preclusione alla permanenza in qualsiasi categoria della FIGC, adottata da un Organo della giustizia sportiva ai sensi dell’art. 19, comma 3, può essere impugnata con le modalità ed i termini di cui al presente Codice.

11. Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale.

12. Le sanzioni irrogate dagli Organi della giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse sia presentato reclamo.

**Art. 45**

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 6, il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare considerate ufficiali dalla LND e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento.

2. Ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed “Esordienti", il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata, se del caso, con provvedimento del Giudice sportivo.

3. Non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente federale, e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni;

b) inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese;

c) squalifica del campo di giuoco per una giornata di gara;

d) provvedimenti pecuniari non superiori a:

- € 50,00 per le società partecipanti ai campionati di seconda e terza categoria, juniores regionale e provinciale, provinciali del calcio a cinque e calcio femminile nonché per le società partecipanti ai campionati del Settore per l'attività giovanile e scolastica;

- € 150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile.

**TESSERAMENTO DIRIGENTI**

Come ormai avviene dalle stagioni sportive precedenti i dirigenti che volessero scendere sul terreno di gioco (accompagnatore ufficiale, addetto all’arbitro, massaggiatore, tecnico non qualificato, assistente di parte, etc.), nei limiti imposti dalle vigent disposizioni, dovranno essere in possesso di apposita tessera personale da presentare al direttore di gara, la cui emissione deve essere stata richiesta con le consuete modalità on line.

**Si informa che, nelle more di consegna di tali tessere e comunque fino al 30 settembre p.v., chi è ancora sprovvisto di detta tessera personale dovrà dimostrare al direttore di gara di averla richiesta e potrà avere accesso nel terreno di gioco esibendo un valido documento di identità; in difetto di quanto sopra non verrà ammesso nel recinto di gioco**

**TESSERAMENTO TECNICI**

La F.I.G.C., come per le stagioni precedenti, ha inteso eliminare i moduli cartacei per il tesseramento dei tecnici avviando la procedura informatizzata per la presentazione delle pratiche di tesseramento dei tecnici da parte delle Società L.N.D. e S.G.S.

Il servizio è accessibile attraverso una specifica area funzionale sul portale web LND dedicata al tesseramento dei tecnici e sarà utilizzabile sulla falsariga dei principi operativi già adottati per tutte le altre pratiche online.

In sintesi:

Le società non dovranno più approvvigionarsi dei moduli da compilare, ma troveranno una nuova funzione di “creazione pratica di tesseramento” che consentirà loro di compilare tutte le informazioni necessarie direttamente on-line.

Oltre al modulo principale, è possibile scaricare quello relativo all’ Accordo Economico degli allenatori per la tipologia scelta (Gratuito, Oneroso Dilettanti e Oneroso Professionisti) già parzialmente compilato con i dati anagrafici del soggetto e della Società.

Una volta compilata la pratica, la società procederà con la stampa definitiva della stessa (4 copie + informativa sulla privacy); dopo che tutti i moduli sono stati firmati e vidimati in modo opportuno, la Società invia i moduli previsti per il Comitato e per il Settore Tecnico al Comitato Regionale; l’invio può essere effettuato anche via pec ([marche@pec.figcmarche.it](mailto:marche@pec.figcmarche.it)).

La società potrà controllare l’avanzamento delle pratiche e le eventuali segnalazioni di errore direttamente dal portale, tramite la nuova funzione “pratiche aperte”.

**Dopo la validazione da parte del Comitato Regionale la Società può stampare dal portale una autorizzazione provvisoria per il tecnico tesserando, senza il quale lo stesso non potrà scendere in campo.**

**La procedura prevede soltanto il tesseramento; resteranno fuori dal presente progetto tutte le operazioni riguardanti le seguenti richieste:**

* Modulo per esonero
* Modulo per revoca esonero
* Modulo per dimissioni
* Modulo per revoca dimissioni
* Modulo per variazioni incarico
* Modulo per sospensione dai ruoli
* Modulo per riammissione dai ruoli
* Modulo per variazioni di indirizzo
* Modulo per variazione dei contatti

**\* \* \***

**ORARIO UFFICI**

Si ricorda che l’orario di apertura degli uffici del Comitato Regionale Marche è il seguente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GIORNO** | **MATTINO** | **POMERIGGIO** |
| Lunedì | chiuso | 15.00 – 17,00 |
| Martedì | 10.00 – 12.00 | chiuso |
| Mercoledì | chiuso | 15.00 – 17.00 |
| Giovedì | 10.00 – 12.00 | chiuso |
| Venerdì | chiuso | 15.00 – 17.00 |

**Durante i suddetti orari è garantito, salvo assenza degli addetti per ferie o altro, anche il servizio telefonico ai seguenti numeri:**

Segreteria 071/28560404

Segreteria Calcio a 5 071/28560407

Ufficio Amministrazione 071/28560322 **(Il pomeriggio solo nel giorno di lunedì)**

Ufficio Tesseramento 071/28560408 **(Il pomeriggio solo nei giorni di mercoledì e venerdì)**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del C.R. M. il 06/09/2018.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Responsabile Regionale Calcio a Cinque**  **(Marco Capretti)** | **Il Presidente**  **(Paolo Cellini)** |